



REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO VENATORIO E L'ESERCIZIO DELLA CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE NELL'ATCTO5 "Collina Torinese"

(ai sensi delle L.R. n. 05/2018 e della D.G.R. n. 17-5754 del 06/05/2013)

Art. 1 – FINALITA'

1) - Con il presente Regolamento l'ATCTO5 (di seguito sempre individuato con il termine ATC) intende gestire la specie in modo da raggiungere e/o mantenere la densità di popolazione in misura compatibile con le attività antropiche, in particolare con quelle agro silvo-pastorali e limitare, quanto più possibilmente, i rischi per la circolazione stradale nel territorio di competenza.

2) - Sono, pertanto, sue finalità:

- ❑ La ricerca del miglior rapporto con il mondo agricolo, attraverso il contenimento dei danni causati dalla specie alle coltivazioni agricole;
- ❑ Il prelievo venatorio rapportato alla consistenza della popolazione della specie;
- ❑ Il continuo monitoraggio della specie attraverso l'esame degli abbattimenti e dei dati biometrici e demografici;
- ❑ L'effettuazione di eventuali indagini di tipo sanitario;
- ❑ L'istituzione di squadre di cacciatori, a zona fissa, per il miglior risultato in termini di gestione della specie;
- ❑ Considerare, ove possibile, la specie quale risorsa faunistica rinnovabile oggetto di gestione anche attraverso l'attività venatoria;
- ❑ Il perseguimento di metodi di caccia in forma organizzata che consentano la maggiore efficacia nel contenimento delle problematiche che la specie può determinare;
- ❑ La massima riduzione degli effetti delle braccate nei confronti delle specie non bersaglio.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CACCIA

1) - Nel rispetto dell'intendimento e delle finalità di cui al precedente art. 1 e degli indirizzi gestionali regionali e provinciali, la gestione del cinghiale deve tendere a consentire prelievi venatori in sicurezza per cui il singolo cacciatore e le squadre di caccia al cinghiale che operano all'interno dell'ATC hanno l'obbligo di fornire al Comitato di Gestione tutti i dati necessari ai fini gestionali conseguibili attraverso gli abbattimenti con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2) - La gestione della specie deve basarsi sui seguenti principi:

- a) - la conoscenza della consistenza e della struttura della popolazione attraverso l'analisi dei carniere;
- b) - la distribuzione programmata della pressione venatoria;

- c) - razionali piani di controllo numerico in ottemperanza alle vigenti disposizioni regionali e provinciali su tutto il territorio dell'ATC;
- d) – l'esame dei capi abbattuti.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1) - In attuazione di quanto disposto al precedente art. 2, l'ATC, per la caccia al cinghiale, individua nell'ambito del territorio di competenza un'area sottoposta a regolamentazione specifica (di seguito denominata semplicemente ARS) destinata alla caccia a squadre, comprendente la zona collinare.

2) - I confini dell'ARS, sino a nuova specifica disposizione, sono i seguenti:

Dall'abitato di Moncalieri, si segue prima il confine dell'Oasi Torinese, quello del Parco di Superga, poi quello dell'Oasi Torinese, il canale Cimena sino alla SS 590 in comune di Gassino Torinese. Seguendo la SS 590 in direzione Val Cerrina si giunge al bivio della SP 105 e si prosegue lungo il confine del Parco della fascia fluviale del fiume Po per proseguire lungo la SP 107, poi lungo la SP 111 sino al confine dell'ATC che segue a ritroso verso ovest sino alla SP 119 nel comune di Moriondo Torinese. Si costeggia la z.r.c. 41 verso Montaldo Torinese. Si segue in direzione di Chieri fino a Tetti Valentino, Tetti Berruto poi Tetti Villata in direzione di Valle Ceppi fino all'incrocio con strada Valle Pasano nel comune di Chieri. Si continua sino ad intersecare la linea ferroviaria che da Chieri si dirige verso Trofarello. La si segue per chiudere al punto di partenza nell'abitato di Moncalieri (allegata cartografia A che riporta i nominativi dei responsabili delle squadre comunque da autorizzarsi annualmente con specifica deliberazione).

3) - L'ARS, opportunamente tabellata, è suddivisa nelle seguenti 10 zone contrassegnate, ciascuna, da un numero crescente da occidente ad oriente e delimitate dai confini quali indicati sia nella cartografia generale allegata sub A al che nelle singole cartografie di zona pure esse al presente Regolamento:

ZONA N. 1: Fermi restando gli altri confini esterni NORD, SUD ed OVEST dell'ARS, il confine interno EST viene delineato partendo dalla località Eremo, segue strada Eremo, indi Strada Rio Martello e Strada Rosero sino al confine comunale con Pino Torinese che porta alla strada della Ciattalina che si segue sino alla SP 125 proseguendo per strada Virana sino all'incrocio con SP 124 in direzione SUD sino a rincontrare il confine della ARS (allegata cartografia A/1).

ZONA N. 2: Fermi restando i confini NORD e SUD dell'ARS ed il confine OVEST con la ZONA 1, dal confine NORD con Parco di Superga sito sul Rio Civera, segue il Rio stesso verso SUD fino alla località Valle Ceppi. Si prosegue per strada Valle Pasano nel comune di Chieri per incontrare la SP 10 ove ritrova il confine della ARS (allegata cartografia A/2).

ZONA N. 3: Fermi restando i confini SUD (dell'ARS), Ovest (con la ZONA 2), NORD-OVEST (con il Parco di Superga), dalla località B.Palouch, strada per località Rivodora da Tetti Pietraforata, strada Tetti Chenon sino a località "Macchina Bruciata", lato destro SP 117 direzione Cordova; si svolta a destra strada della Madonnina, strada Val Pairone per incrociare la SP122. Si segue la SP 122 in direzione EST per incrociare la SP 118, passando lungo la Z.R.C. 42 fino al comune di Sciolze. Si imbecca la SP 98 in direzione di Marentino fino al confine con la Z.R.C. 41 per incontrare il confine dell'ARS (allegata cartografia A/3).

ZONA N. 4: Fermi restando i confini col Parco di Superga, verso NORD (dell'ARS) e SUD (con la ZONA 3), dalla località Tetti Chenon a Macchina Bruciata per proseguire sulla SP 117 sino alla SP 122 incrociando la SS590 nel comune di Gassino Torinese al confine dell'ARS. (allegata cartografia A/4).

ZONA N. 5: Fermi restando i confini SUD OVEST (con le ZONE 3 e 4), NORD (dell'ARS), dalla piana di San Raffaele Cimena si sale fino all'incrocio tra la SP 99 e SP 118, si prosegue lungo la SP 118 tra S. Raffaele e Rivalba; all'altezza di cascina Ala direzione cascina Ca' Nova – Bric del Cervo – Località la Martina proseguendo alla Borgiona per continuare sulla SP 97 in sino al confine NORD della z.r.c. 42. (allegata cartografia A/5).

ZONA N. 6: Fermi restando i confini NORD (dell'ARS), OVEST (con la ZONA 5), il restante confine EST è rappresentato dalla SS 458 sino al confine con la z.r.c. 43. Si segue il confine della z.r.c. 43 sino al Comune di Casalborgone. Dalla rotonda si imbocca strada Cerro direzione cascina "Il Palazzo" proseguendo sino ai confini con la ZONA 5 in località Bric del Cervo. (allegata cartografia A/6).

ZONA N. 7: Fermi restando i confini SUD (dell'ARS), OVEST (con le ZONE 6 e 9), NORD (dell'ARS), il restante confine EST è parte dall'incrocio della SS 590 con corso Industria nel comune di Monteu da Po. Si segue corso Industria direzione Tonengo sino al confine dell'ARS. (allegata cartografia A/7).

ZONA N. 8: I limiti sono rappresentati a NORD dai confini dell'ARS e della zona n. 10, a OVEST dai confini della Z.R.C. 45, a SUD dai confini dell'ARS e della zona n. 10 ed ad EST dai confini dell'ARS. (allegata cartografia A/8).

ZONA N. 9: Fermi restando i confini SUD (dell'ARS), OVEST con la z.r.c. 41 e la zona 3, NORD con la Z.R.C. 42, le zone 5 e 6, il confine EST è rappresentato dai confini dell'ATC nonché dell'ARS (allegata cartografia A/9).

ZONA N. 10: Fermi restando i confini SUD dell'ARS, OVEST (con la ZONA n. 7), NORD la SS 590 ed il Parco della Fascia fluviale del fiume Po, ad EST si parte dalla SS 107, la si segue sino al confine con la Z.R.C. 45 sino alla SP 113 per chiudere con il confine dell'ARS (allegata cartografia A/10).

4) - Il numero delle zone non potrà essere variato sino alla naturale scadenza del Comitato di gestione dell'ambito.

5) - Le zone di caccia possono essere modificate, aumentate o diminuite di estensione percentualmente sulla base del trend dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica, con deliberazione motivata dell'ATC.

6) - Il restante territorio non assegnato alle squadre è destinato alla caccia in forma singola (pianura chierese e aree contigue parco fluviale del Po).

7) - Ogni zona è assegnata ad una squadra che ne diviene assegnataria fino a rinuncia volontaria come pure a seguito di revoca o sospensione da formalizzarsi con deliberazione motivata dell'ATC.

8) - I confini di ciascuna zona sono stabiliti, ai sensi della vigente normativa, dall'ATC.

9) - La tabellatura di ciascuna zona compete alla squadra assegnataria alla quale l'ATC fornisce le apposite tabelle.

10) - Nel caso di rinuncia volontaria, sospensione o revoca, la zona ritorna nella competenza gestionale dell'ATC.

11) - Il cacciatore regolarmente ammesso all'ATCTO5, non iscritto a nessuna squadra, potrà partecipare alla caccia al cinghiale esclusivamente nella zona a lui dedicata dell'Ambito, in forma singola, previo versamento della quota di partecipazione di € 50,00. Egli è comunque tenuto a comunicare l'eventuale abbattimento all'ATC come disposto dall'art. 6, comma 3, punti b) e c) del presente Regolamento e provvedere alla compilazione della scheda di rilevamento dati biometrici predisposta dall'ATC.

12) Il cacciatore non autorizzato alla caccia al cinghiale sul territorio dell'ATCTO5, può praticare l'attività venatoria a tutte le altre specie venabili consentite dal calendario venatorio.

13) - Il numero delle squadre e dei loro componenti sono definiti dall'ATC in funzione:

- a) - delle caratteristiche del territorio;
- b) - delle popolazioni di cinghiali presenti;
- c) - degli indirizzi gestionali previsti dalle norme regionali e provinciali;
- d) - della necessità di seguire particolari condizioni di sicurezza.

Art. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SQUADRE

1) - Le zone sono assegnate alle medesime squadre operanti in quel territorio nella stagione venatoria 2019/2020.

2) - L'ATC formalizza, con propria delibera, l'accettazione delle squadre tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) - squadra storicamente titolare della zona (2019);
- b) - squadra con il maggior numero dei cacciatori residenti nell'ATC;
- c) - squadra con il maggior numero dei cacciatori residenti in provincia di Torino;
- d) - squadra con il maggior numero di residenti negli ATC confinanti;
- e) - squadra con il maggior numero di cacciatori residenti in Piemonte;
- f) - squadra con il maggior numero di cacciatori residenti in altre regioni.

3) - Qualora le squadre precostituite risultino in numero superiore rispetto alle zone disponibili, quelle non accettate possono integrarsi con quelle accettate; in caso contrario, i loro componenti potranno cacciare in forma singola, previa autorizzazione.

4) - La domanda che richiede l'accettazione, che deve riportare la composizione della squadra, deve essere presentata, entro il 30 giugno di ogni anno (per il 2025 la scadenza è il 31 luglio), dal capo squadra sull'apposita modulistica dell'ATC (allegato B) e debitamente compilata, in ogni sua parte, pena l'esclusione. Per i nuovi iscritti alla specifica squadra deve essere presentata idonea dichiarazione sostitutiva (allegato C). Il Comitato di Gestione dell'ATCTO5 ha deliberato che ogni cacciatore che intende iscriversi in una squadra deve versare una quota di partecipazione di € 50,00 entro la data di presentazione della squadra.

5) - Eventuali modifiche alla composizione della squadra devono essere presentate all'ATC, sulla predetta modulistica, comunque entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

6) - Per essere formalmente costituita, ciascuna squadra deve essere composta, oltre che dal capo squadra e dai suoi 2 vice, da un minimo di 12 ad un massimo di 50 persone.

7) - L'ATC provvede con propria delibera all'accettazione delle squadre ed al rilascio delle relative autorizzazioni e comunica alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di

Torino, su supporto informatico e cartaceo, entro il 1° settembre di ogni anno, il numero e la composizione delle squadre di caccia al Cinghiale nonché le zone fisse assegnate.

Art. 5 – METODO DI CACCIA E COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

1) - Per essere validamente costituita operativamente ai fini della battuta, ciascuna squadra deve essere composta da un minimo di 12 componenti, regolarmente iscritti dal caposquadra o dai suoi vice sulla scheda di giornata prima di ogni singola cacciata e presenti sul territorio fino alla fine della stessa; l'elenco dei partecipanti dovrà essere quello effettivo per cui gli assenti dovranno essere depennati a cura del responsabile.

2) - Ciascun cacciatore può aderire ad una sola squadra nell'ATC nel corso della stagione venatoria. Possono altresì partecipare ad ogni singola battuta, oltre ai componenti della squadra, sino ad un massimo di 5 cacciatori occasionali, autorizzati dal capo squadra, o dai suoi vice, e dagli stessi regolarmente registrati nella scheda giornaliera, i quali concorrono alla formazione della squadra nella consistenza minima di cui al precedente punto 1. I cacciatori occasionali dovranno versare la quota di partecipazione giornaliera di € 10.00.

3) - I cacciatori iscritti ad una squadra che partecipano ad una cacciata non possono esercitare altre forme di caccia fino a fine giornata.

Art. 6 – COMPITI DEL CAPOSQUADRA E RILEVAMENTO DATI A FINI STATISTICO-GESTIONALI

1) - Il caposquadra o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, previa tempestiva comunicazione all'ATC, solo per cause di forza maggiore) non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della Legge 157/92 o in quelle dell'art. 23 del 2018, per le due annate precedenti alla designazione.

2) - Il caposquadra o, in caso di sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della battuta, della quale è tenuto a garantire il regolare svolgimento e ad adempiere le formalità previste dal regolamento e da ogni altra disposizione emanata dall'ATC.

3) - Il capo squadra è tenuto:

a) - a segnare nel registro giornaliero di caccia al cinghiale (allegato D) i nominativi dei partecipanti alla battuta, verificare che siano regolarmente iscritti alla squadra ed eventuale presenza di occasionali.

b) - far pervenire copia del foglio di presenza, del riepilogo giornaliero della cacciata e della scheda di rilevamento dati biometrici all'ATC, tramite email o messaggio wapp, entro e non oltre le 24 ore dalla cacciata.

c) - redigere e controfirmare, al termine della giornata di caccia, la scheda di rilevamento dati biometrici predisposta dall'ATC per ogni singolo capo prelevato (allegato E) debitamente compilata;

d) - conservare il registro dei cacciatori partecipanti alla battuta e l'autorizzazione della squadra per l'esibizione in caso di eventuale controllo, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

e) - il capo squadra è tenuto a prelevare un campione di muscolo (diaframma o lingua di almeno 60 gr.) su tutti i capi abbattuti e consegnarli al servizio veterinario competente.

4) - I cacciatori singoli, ovvero non iscritti ad alcuna squadra, in caso di abbattimento di un cinghiale nei periodi stabiliti dall'ATC sul territorio, sono tenuti a redigere la scheda di rilevamento dati biometrici e trasmetterla all'ATC, entro e non oltre le 24 ore successive all'abbattimento e a prelevare un campione di muscolo (diaframma o lingua di almeno 60 gr.) da consegnare al servizio veterinario competente.

Art. 7 – OPERATIVITA' DELLA SQUADRA

1) - Per operare sul territorio, ovvero nella zona assegnata, la consistenza effettiva di ciascuna squadra non deve essere inferiore a 12 cacciatori, secondo quanto specificamente disposto al punto B.4.5. delle disposizioni operative della D.G.R. 17-5754.

2) - L'ATC appone sul tesserino regionale di ogni cacciatore regolarmente iscritto ad una squadra autorizzata la scritta "ATCTO5 – STAGIONE VENATORIA _____ - AUTORIZZATO CACCIA AL CINGHIALE – SQUADRA N.____".

3) - Il Comitato di gestione ogni anno potrà deliberare la quota di accesso alla caccia al cinghiale in forma singola e in squadra.

4) - La partecipazione alla cacciata costituisce a tutti gli effetti esercizio venatorio e, in quanto tale, la giornata di caccia deve essere regolarmente e preventivamente annotata sul tesserino regionale.

5) - Durante la cacciata al cinghiale organizzata in squadra, il cacciatore non può esercitare nessun altro tipo di caccia né abbattere qualsiasi altra specie, ad eccezione della volpe.

6) - Qualora nel corso della battuta di caccia al cinghiale venga abbattuta la volpe, deve darsene notizia entro e non oltre il giorno successivo all'ATC mediante l'apposita modulistica da esso predisposta (allegato F), ai fini del computo dell'abbattimento nel piano di prelievo della specie quale approvato dalla Regione.

7) - Durante la battuta i cani devono essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.

8) - La caccia al cinghiale nelle ARS è consentita con fucile ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e con munizione a palla unica, nonché con fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm e con arco.

9) - Ogni squadra autorizzata alla caccia al cinghiale deve operare all'interno della zona assegnata. Squadre abilitate possono intervenire all'interno di zone non a loro assegnate unicamente a seguito di specifici accordi con la squadra assegnataria, sia in funzione di operatività congiunta che di sostituzione.

10) - Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 del presente regolamento e per non essere esclusi nella successiva annata venatoria; ogni singolo componente della squadra è tenuto, salvo giustificati motivi, a partecipare ad almeno 6 giornate di caccia tra quelle realizzate dalla squadra.

Costituiscono giustificato motivo:

a) - malattia certificata che attesti l'impossibilità all'esercizio venatorio;

b) - sopravvenuti motivi di lavoro, debitamente documentati;

c) - altri impedimenti all'espletamento dell'esercizio venatorio, formalmente documentati (questi ultimi comunque da valutarsi a cura dell'ATC).

Art. 8 – CACCIA IN FORMA SINGOLA

1) Il cacciatore che non partecipa alla caccia al cinghiale organizzata in squadra può esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola, previa autorizzazione da parte dell'ATCTO5 e il pagamento della quota fissata con delibera del Comitato di Gestione in € 50,00. Tale autorizzazione verrà rilasciata a seguito di formale richiesta da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno (per il 2025 la scadenza è il 31 luglio).

Verrà apposto sul tesserino regionale apposito adesivo con annotata l'autorizzazione e rilasciata una scheda aggiuntiva sulla quale dovrà essere annotata la giornata dedicata alla caccia al cinghiale.

2) È fatto obbligo di indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

3) Fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalla normativa vigente, è vietato per motivi di sicurezza, usare armi a canna rigata e detenere munizione spezzata per tutta la giornata di caccia.

4) La cartolina autorizzativa dovrà essere debitamente compilata ogni giornata di caccia al cinghiale.

Art. 9 – OBBLIGHI

1) – Almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio, la squadra deve collocare appositi cartelli visibili a distanza lungo le strade o i sentieri di accesso alla zona di cacciata riportanti l'avviso "ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO", da rimuoversi al termine della cacciata.

2) – Entro 15 giorni dalla chiusura della caccia al cinghiale deve essere riconsegnato il registro e l'autorizzazione all'ATC.

3) - In funzione della massima sicurezza durante la battuta di caccia al cinghiale, è fatto obbligo a ciascun partecipante, sin dal momento dell'iscrizione nel registro di caccia, di indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

4) - Al termine di ciascuna stagione venatoria, l'ATC redige una specifica relazione tecnica volta alle valutazioni comparative tra la presenza della specie, i danni che essa arreca alle produzioni agricole e gli abbattimenti eseguiti.

Art. 10 – DIVIETI APPLICABILI

1) - Fermo restando quanto diversamente stabilito dalla Legge 157/92, in esito al presente Regolamento è vietato:

a) - danneggiare o rendere inidonee al loro uso le tabelle o altri segnali apposti in attuazione del presente regolamento;

b) – detenere munizione spezzata per tutto il periodo della giornata di caccia al cinghiale;

c) - esercitare la caccia a squadre senza il caposquadra o un suo vice e senza il numero minimo di "consistenza effettiva" dei cacciatori come previsto dall'art. 6 comma 1;

d) - esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo accordo specifico con un'altra squadra autorizzata dall'ATC;

- e) - inseguire o abbattere il cinghiale fuori dalla zona assegnata, anche se scovato e ferito nella zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani con fucile scarico in custodia, mentre il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da non più di tre cacciatori, previo accordo con la squadra operante nella zona, se presente; tali modalità di recupero si adottano anche se il capo ferito trova rifugio nella zona non sottoposta a regolamentazione specifica mentre, se il capo ferito trova rifugio all'interno di aree protette o zone soggette a tutela provinciale, il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza istituzionale competente per territorio;
- f) - cacciare il cinghiale in forma individuale nella "ARS";
- g) - esercitare altro tipo di caccia finché si è iscritti nel registro di caccia come presente e partecipante alla cacciata;
- h) - inviare la scheda rilevamento dati biometrici e i campioni di muscolo da parte del responsabile della squadra o dal singolo cacciatore oltre i termini previsti dall'art. 6, commi 3, punti b) e c);
- i) - non ottemperare all'invio del verbale di abbattimento di capi di Volpe così come stabilito dall'art. 6, comma 7.

Art. 11 – NORME GENERALI

- 1) – Ferme restando eventuali altre sanzioni per violazione alle disposizioni di cui alla Legge 157/92, per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dalla Legge 157/92 di cui all' art. 24, comma 4, L.R. 5/2018.
- 2) - E' fatta salva, altresì, la facoltà da parte dell'ATC di sospendere o revocare l'autorizzazione della squadra e/o anche di suoi componenti da disporsi, comunque, con deliberazione motivata.
- 3) - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle pertinenti e vigenti disposizioni in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina dell'esercizio venatorio nonché, per quanto attiene gli aspetti sanitari, alle norme vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte del Comitato di gestione dell'ATCTO5 "Collina Torinese", previa verifica di congruenza e conformità da parte, ai sensi della L.R.5/2018, della Città Metropolitana di Torino.